

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA**DELIBERAZIONE 15 dicembre 2004****INDIZIONE DELLA PRIMA SESSIONE 2005 DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ PER
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO NAZIONALE DEI PROMOTORI FINANZIARI.****(Deliberazione n. 14831).****IL PRESIDENTE**

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998;
Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;
Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari;

Delibera:**Art. 1.**

E' indetta, per l'anno 2005, la prima sessione dell'esame d'idoneità per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari.

Art. 2.

Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneità coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame d'idoneità devono essere presentate in carta semplice entro il 28 gennaio 2005 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui e' costituita la competente commissione.

I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

- a) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;
- b) luogo e data di nascita;
- c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi.

Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), **i candidati portatori di handicap**, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessità di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale certificazione sarà valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.

Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione, con i relativi recapiti.

Art. 4.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, andrà allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Art. 5.

Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla Consob ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti non saranno considerate valide.

Le commissioni regionali o provinciali non assumono alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 6.

Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso, dai membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.

Art. 7.

L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio.

La prova scritta verte sulle seguenti materie:

- a) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti finanziari;
la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia;
i mercati e le loro modalità operative;
gli strumenti di mercato monetario;
gli strumenti di mercato mobiliare;
i prodotti di raccolta;
gli strumenti di copertura del rischio finanziario;
elementi di valutazione degli investimenti in strumenti finanziari;
nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di investimento;
l'operatività delle banche e degli altri intermediari finanziari;
le funzioni tipiche;
le principali operazioni;
i rischi tipici: di liquidità, di tasso di interesse e di cambio;
aspetti gestionali delle attività di intermediazione finanziaria:
a) la gestione: l'asset allocation, la selezione dei titoli, il benchmark, la leva finanziaria;
b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio (valutazione del rischio di investimento), la negoziazione in conto terzi (valutazione del rischio del committente);
c) la distribuzione: il controllo sui promotori finanziari;
- b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative, così come successivamente modificate ed integrate:
- decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
 - regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari;
 - regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, in materia di mercati;
 - regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, in materia di emittenti;
 - regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 1° luglio 1998, emanato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di: autorizzazione delle società di gestione del risparmio; attività connesse e strumentali delle società di gestione del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio delle società di gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento; autorizzazione alla costituzione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione europea rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo;
 - regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, recante disposizioni per le società di gestione del risparmio;

- regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 14735 del 12 ottobre 2004;
 - regolamento del Nuovo mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 14735 del 12 ottobre 2004;
 - decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
 - decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;
 - decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;
 - articoli 1834 - 1860 del codice civile: i contratti bancari;
 - articoli 1882 - 1932 del codice civile: il contratto di assicurazione;
 - articoli 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di credito;
 - regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
 - legge n. 130 del 30 aprile 1999;
 - decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
 - legge n. 197 del 5 luglio 1991;
 - decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;
- c) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell'attività di promotore:
- regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli 1 - 19;
 - regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998: articoli 93 -98;
 - codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.

Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie:

- a) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e mandato e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i servizi offerti dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
- b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi derivanti da azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari e polizze di assicurazione sulla vita.

La prova scritta s'intenderà superata da parte di coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere il colloquio.

Anche tale prova si intenderà superata da coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame **i concorrenti dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:**

- a) carta d'identità;
- b) passaporto;
- c) tessera postale;
- d) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia e in corso di validità alla data di svolgimento dell'esame, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 8.

Il superamento della prova orale sarà comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente, del **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore**, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998, nonché degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.

Art. 9.

La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgerà il giorno 11 marzo 2005 alle ore 11, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sarà comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse.

La data di svolgimento della prova orale sarà comunicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob.

Milano, 15 dicembre 2004

Il presidente: Cardia

Segue

Allegato 1

Commissione	Indirizzo	C.a.p.	Città
Abruzzo	Corso Vittorio Emanuele II n. 86	67100	L'Aquila
Basilicata	Corso XVIII Agosto n. 34	85100	Potenza
Bolzano	Via Perathoner n. 8/B	39100	Bolzano
Calabria	Via Ippolito Menniti n. 16	88100	Catanzaro
Campania	Via Sant'Aspreno n. 2	80133	Napoli
Emilia Romagna	Piazza Costituzione n. 8	40128	Bologna
Friuli	Piazza della Borsa n. 14	34121	Trieste
Lazio	Viale dell'Oceano Indiano n. 19	00144	Roma
Liguria	Via Garibaldi n. 6	16124	Genova
Lombardia	Via Camperio n. 1	20123	Milano
Marche	Piazza XXIV Maggio n. 1	60124	Ancona
Molise	Piazza della Vittoria n. 1	86100	Campobasso
Piemonte	Via S. Francesco da Paola n. 24	10123	Torino
Puglia	Corso Cavour n. 2	70121	Bari
Sardegna	Largo Carlo Felice n. 72	09124	Cagliari
Sicilia	Via Emerico Amari n. 11	90139	Palermo
Toscana	Piazza dei Giudici n. 3	50122	Firenze
Trento	Via Calepina n. 13	38100	Trento
Umbria	Via Catanelli n. 70	06087	Ponte S. Giovanni (Perugia)
Valle d'Aosta	Piazza della Repubblica n. 15	11100	Aosta
Veneto	Via Forte Marghera n. 151	30173	Mestre (Venezia)

FAVORISCA PATENTE E LIBRETTO

P A T E N T E D I G U I D A

Le patenti di guida della **categoria A e B sono valide 10 anni**, fino al compimento del 50° anno di età.

Se sono rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni.

Tutte le altre patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.

SANZIONI

art. 126 C.d.S.

Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE

Dal 1° gennaio 2000 le autovetture hanno *"l'obbligo di revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni."*

La **prima revisione** va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione italiana, mentre il **rinnovo di revisione** va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la precedente revisione.

IMMATRICOLATE NELL'ANNO 2001

REVISIONATE NELL'ANNO 2003.

SANZIONI

art. 80 C.d.S.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.